



GAL Valli del Canavese
Corso Ogliani, 9
10080 – Rivara (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“IMPRENDITORIA GIOVANILE:
LA LEVA PER UN TERRITORIO CHE CRESCE”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO
AVVIAMENTO DI SERVIZI INNOVATIVI PER LA POPOLAZIONE
Mis 321.2.C

Allegati:

- Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
Allegato A.1 Dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile
Allegato A.2 Descrizione sintetica del progetto
Allegato A.3 Piano gestionale
- Allegato B Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato C Modello di targhetta/cartello informativi sui contributi Fearr con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi

PARTE PRIMA - INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) "Valli del Canavese" utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader concede contributi ai soggetti beneficiari, come specificati nell'Art. 6, per la realizzazione degli interventi coerenti con i successivi articoli del presente Bando emesso in attuazione della **Misura 321, Azione 2 ,Operazione 2c** del proprio **Programma di Sviluppo Locale**.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con D.D. n. 171 del 04/02/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL "Valli del Canavese" intitolato "imprenditoria giovanile: la leva per un territorio che cresce".

Il tema strategico unificante che costituisce il fulcro della strategia di intervento è appunto **favorire l'imprenditoria giovanile**, attraverso:

- l'attivazione di azioni integrate all'interno delle filiere, che operino come supporto al "fare impresa" da parte dei giovani;
- la creazione di servizi che forniscano un supporto ed una agevolazione alle giovani famiglie nella gestione del loro tempo, poiché tali servizi contribuiscono a creare le possibilità di fare impresa nelle valli del Canavese

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Valli del Canavese si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

Linea di intervento 1. Attivazione di uno Sportello per il sostegno dell'imprenditoria giovanile, delle filiere e dei servizi alla popolazione locale

Linea di intervento 2. Strutturazione della filiera turistica

Linea di intervento 3. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d'intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall'Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo che la linea d'intervento stessa si propone.

4. Migliorare la qualità dei servizi alle giovani famiglie rappresenta uno degli obiettivi specifici della linea di intervento 1 del PSL al fine di favorire il mantenimento della residenzialità e di attrarre nuove giovani famiglie residenti, favorendo al contempo la possibilità di fare impresa sul territorio.

Nella fattispecie il presente bando, emesso a valere sulla **misura 321, Azione 2, Operazione 2c**, sostiene la realizzazione e il potenziamento di servizi di utilità sociale, così come esplicitato nel successivo Art. 3.

Articolo 3 - Obiettivi

Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea d'intervento N. 1 del PSL mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della *Misura 321, azione 2. Operazione 2c): Realizzazione e potenziamento di servizi di utilità sociale a carattere innovativo*

L'area del GAL Valli del Canavese è caratterizzata da una crescente percentuale di popolazione anziana, il cui correlato fenomeno di senilizzazione presenta riflessi rilevanti in termini di carico sociale, oltre che a comportare una scarsa dinamicità del contesto socioeconomico.

Sul territorio l'offerta dei servizi alla popolazione anziana è soddisfacente ma, se si vuole invertire il processo di invecchiamento territoriale si presenta la necessità di supportare ed implementare, come evidenziato nello studio redatto nell'ambito della misura 321, operazione 2a, i servizi alle giovani famiglie con bimbi, al fine di favorirne il mantenimento residenziale o di creare condizioni di maggior attrattività per nuovi nuclei famigliari desiderosi di insediarsi sul territorio.

Si presenta pertanto la necessità di implementare e migliorare i servizi alle giovani famiglie.

L'obiettivo della misura 321.2.C, è potenziare e migliorare la dotazione dei servizi di utilità sociale con esplicito riferimento alle giovani famiglie con figli, servizi che possono essere così riassunti

- servizi all'infanzia (micronidi, centri di custodia oraria, ecc.);
- servizi di supporto al prolungamento degli orari di servizio degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole primarie
- servizi di trasporto a chiamata per persone;

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del GAL e, in particolare, sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Alpette	Ingria	Ribordone
Alice Superiore	Issiglio	Rivara
Andrate	Levone	Ronco Canavese
Borgiallo	Locana	Rueglio
Brosso	Lugnacco	San Colombano Belmonte
Canischio	Meugliano	Sparone
Carema	Noasca	Settimo Vittone
Castelnuovo Nigra	Nomaglio	Tavagnasco
Ceresole Reale	Pecco	Trausella
Chiesanuova	Pertusio	Traversella
Cintano	Pont Canavese	Valprato Soana
Castellamonte	Prascorsano	Vico Canavese
Colleretto Castelnuovo	Pratiglione	Vidracco
Forno Canavese	Quassolo	Vistrorio
Frassinetto	Quincinetto	

Articolo 5 - Risorse disponibili

Il Piano Finanziario del PSL del GAL Valli del Canavese attribuisce all'azione 321.2.C una dotazione di €. 266.121,08 di contributo pubblico, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la restante parte da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 6 - Beneficiari

- a) Comuni o altri soggetti pubblici proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime;
- b) Enti pubblici in forma singola o associata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Comunità Montane, Consorzi socio-assistenziali, ecc.), enti comunali (aziende multi servizi alla persona, Aziende Speciali Comunali, ecc.) costituiti ai sensi del d.lgs n. 267/2000.

Articolo 7 - Requisiti di ammissibilità.

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, tutti i soggetti richiedenti il contributo devono:

- attivare servizi in almeno uno dei seguenti settori:
 - servizi all'infanzia (micronidi e centri di custodia oraria o *baby parking*);
 - servizi di supporto al prolungamento degli orari di servizio degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole primarie;
 - servizi di trasporto a chiamata per persone;
- avere adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi e normativi prima dell'erogazione anche parziale del contributo;
- dimostrare la fattibilità tecnica, logistica e finanziaria del progetto d'investimento di cui si chiede il finanziamento producendo specifico impegno al cofinanziamento come previsto al successivo art. 14;
- rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture, a partire dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;

Come già specificato, l'obiettivo della misura 321.2.C, è potenziare e migliorare la dotazione dei servizi di utilità sociale con esplicito riferimento alle giovani famiglie con figli, servizi che possono essere così riassunti

- servizi all'infanzia (micronidi, centri di custodia oraria, ecc.);
- servizi di supporto al prolungamento degli orari di servizio degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole primarie
- servizi di trasporto a chiamata per persone;

A titolo esemplificativo le iniziative potranno prevedere la realizzazione di nuovi servizi o la riorganizzazione di quelli esistenti minacciati di sparizione con lo scopo di aggregarli all'interno di una medesima struttura, migliorarne l'accessibilità, ridurre i costi di gestione, consentire una gestione integrata fra più soggetti.

I servizi dovranno rimanere attivi per almeno i tre anni successivi alla conclusione del progetto e i soggetti beneficiari dovranno garantire la copertura dei costi di gestione: a tal fine i soggetti che partecipano al presente bando dovranno allegare all'istanza e alla documentazione progettuale prevista un piano di gestione per i tre anni di attività..

Si rimanda alla normativa regionale di competenza disponibile su www.regione.piemonte.it/polsoc/index.htm

- D.G.R. n.13-2738 del 2 maggio 2006 (Allegato 6a) che apporta modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali" così come modificato ed integrato dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004
- D.G.R. n. 19 – 1361 del 20 novembre 2000 "Centro di custodia oraria – Baby parking – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali"
- D.G.R. n.48-14482 del 29 dicembre 2004 "nido in famiglia – individuazione dei requisiti minimi del servizio"

per le caratteristiche e standard che i servizi sopra citati devono possedere.

Articolo 8 - Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

Tipologia di intervento	Spese ammissibili
A) Investimenti strutturali su fabbricati esistenti	Interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (così come previsti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984) Acquisto e installazione di impianti e attrezzature finalizzati al risparmio energetico
B) Acquisto di arredi attrezzature e allestimenti	Allestimenti, arredi e/o attrezzature anche informatiche finalizzate all'erogazione del servizio
C) Spese generali e tecniche	spese di progettazione, direzione lavori e simili per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.
D) Spese di avviamento per i primi due anni di attività	Spese per il personale, costi di esercizio e spese amministrative (affitto, energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, materiale di consumo).

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in locali e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato (anche di comodato d'uso) e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A1).

3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente dalla descrizione del progetto di investimento effettuata dal soggetto richiedente nel rispetto del formulario predisposto dal GAL e riprodotto nell'allegato A2.

Articolo 9 – Spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli investimenti finalizzati

- acquisto di immobili;
- acquisto di macchine ed attrezzature usati;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- semplici investimenti di sostituzione di dotazioni già presenti.

Non è ammessa a finanziamento l'IVA che possa essere, in qualunque modo e a qualunque titolo, recuperata dai beneficiari del contributo; in ogni caso, non è ammessa a finanziamento l'IVA a favore degli enti locali e dei soggetti di diritto pubblico (rif. art. 71, par. 3, lett. a) del Reg. (CE) 1698/2005.

Articolo 10 – Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 70% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Articolo 11 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 6, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad €. 5.000,00;
- la spesa massima ammissibile è pari ad €. 60.000,00.

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 12 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL Valli del Canavese www.galvallidelcanavese.it e trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:

- Comunità Montana Valli Orco e Soana, Comunità Montana Alto Canavese, Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana.

PARTE SECONDA – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 13 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

2. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

*Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino
(fax 011/4325651).*

b) Presentazione delle domande di aiuto

Gli enti iscritti all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il *link*: “piano di sviluppo rurale - accedi”), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all’azienda un identificativo utente e una *password*.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all’azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, “nuova domanda”;
- compilare con i dati richiesti ovvero “Amministrazione di competenza” (GAL Valli del Canavese), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare “conferma”. Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto “avanti” fino alla creazione della pratica;
- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell’anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte -AAEP);
- proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell’inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su “modifica”, compilare i campi “interventi”- “dichiarazioni”- “allegati” e poi cliccare su “conferma”;
- al termine dell’inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su “avanti”. Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l’irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l’esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su “esegui controlli”.
- conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su “stampa” e poi su “trasmetti”. E’ importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato “bozza” allo stato “stampata” e poi allo stato “trasmessa a PA”: ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa imm modificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato

“trasmessa a PA”; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 15.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Valli del Canavese** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO)

entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano nei giorni ed orari indicati al successivo art. 35 oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto similare previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura *“Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – AVVIAMENTO DI SERVIZI INNOVATIVI PER LA POPOLAZIONE”* oltre all'indicazione della misura di riferimento (*“Misura 321.2.C”*).

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

La spesa ammessa sarà stabilita dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Articolo 14 – Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'ente richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore e comprensiva dei seguenti allegati:

Allegato A.1 Dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile (solo nel caso in cui il richiedente non sia proprietario - o non sia l'unico proprietario - dell'immobile)

Allegato A.2 Descrizione sintetica del progetto

Allegato A.3 Piano gestionale

B. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita); nel caso la proprietà sia di un soggetto terzo, è obbligatoria la compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato A.1.

C. Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di notorietà, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.

D. Qualora necessario ai sensi della normativa vigente, permesso di costruire oppure:

- richiesta di permesso di costruire e certificato di destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- certificato di destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a SCIA.

E. Progetto preliminare per le opere edili e di impiantistica, sottoscritto da un tecnico abilitato.

F. Delibera dell'Ente che manifesti la volontà di partecipazione all'intervento e di adozione degli atti successivi necessari al cofinanziamento (Allegato B.2)

G. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando la versione vigente del prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di non applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi

dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ecc.), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.

- H. Tre preventivi in originale o in copia di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- I. Tre preventivi in originale o in copia di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere effettuate indagini di mercato (il cui esito dovrà essere documentato) anche tramite cataloghi web e di fornitori o preventivi ottenuti attraverso internet. È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- J. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- K. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante.
- L. Breve relazione avente ad oggetto l'analisi dei fabbisogni territoriali rispetto al servizio che si intende attivare.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

5. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Articolo 15 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, fino alle ore 12.00 del **31 marzo 2013**, termine ultimo per l'invio telematico delle domande stesse.
2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico. Il termine ultimo per l'invio della copia cartacea è quindi fissato entro le ore 12.00 del **8 aprile 2013**.

Articolo 16 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I soggetti preposti al controllo provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

PARTE TERZA – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 17 – Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata. Qualora l'impresa richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 18.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, eventualmente anche attraverso il sito del Gal www.galvallidelcanavese.it.

Articolo 18 – Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

- a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo (fa fede la data di invio telematico delle stesse), sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
- b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 19.

3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Valli del Canavese comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

7. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

8. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 32.

9. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

10. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 11.

Articolo 19 - Criteri di valutazione

I punteggi per la formazione della graduatoria saranno attribuiti sulla base dei criteri elencati nelle tabelle seguenti.

TIPOLOGIA	CRITERIO	PUNTI
A) Priorità	Avvio di nuovo servizio nell'ambito delle tipologie individuate come ammissibili in Comune in cui non vengono erogati servizi di utilità sociale	20

	Avvio di nuovo servizio nell'ambito delle tipologie individuate come ammissibili in Comune in cui vengono già erogati servizi di utilità sociale	15
	Mantenimento di servizio nell'ambito delle tipologie individuate come ammissibili	10

B) Parametri relativi alla fruibilità dell'intervento	Potenzialità di utenza e del servizio oggetto di intervento, da valutare in termini di massima utenza che il servizio può sostenere	
	Utenza Comunale	10
	Utenza sovracomunale (da due a quattro Comuni)	20
	Utenza di Comunità Montana	30

C) Parametri di valutazione della proposta progettuale	Descrizione	Punteggio (0=scarso, 1=sufficiente, 2=buono, 3=ottimo)
Qualità complessiva della proposta progettuale (max 12 punti)	Chiarezza espositiva dell'inquadramento progettuale	0-3
	Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale (anche in relazione ai risultati dello studio propedeutico per l'avvio di servizi innovativi alla popolazione misura 321.2.A)	0-3
	definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici	0-3
	Indicazione di attività definite e dettagliate	0-3
Qualità dei risultati attesi (max 3 punti)	Definizione chiara e precisa dei risultati attesi	0-3
Qualità della struttura organizzativa (max 3 punti)	Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo di lavoro rispetto al ruolo ricoperto per la realizzazione del servizio	0-3
Qualità del servizio (max 9 punti)	Individuazione parametri di qualità adeguati alla tipologia di servizio (punto 2.8 All.A1) <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Efficacia e completezza • Partecipazione 	0-3 per ogni parametro

Sostenibilità del servizio (max 3 punti)	Sostenibilità futura in termini di fonti di finanziamento disponibili per la prosecuzione del servizio nei tre anni successivi alla conclusione (da data richiesta saldo)	0-3
Congruità e coerenza del budget di spesa, della tempistica di realizzazione del progetto e dei contenuti delle attività previste (max. 9 punti)	Congruità tra budget e attività previste da progetto in termini di numero di destinatari raggiunti e metodologie delle attività erogate	0-3
	Bilanciamento tra le voci di spesa sulla base della tipologia del servizio	0-3
	Attendibilità della tempistica e del cronoprogramma di spesa stimato per la realizzazione del servizio	0-3
Sostenibilità ambientale (max 3 punti)	Il progetto prevede, nell'ambito degli interventi di cui alla tipologia A, la dotazione di impianti a risparmio energetico	0-3

Massimo punteggio A: 20 punti

Massimo punteggio B: 30 punti

Massimo punteggio C: 42 punti

Il punteggio massimo conseguibile è di 92 punti.

Non saranno ritenute ammissibili a finanziamento le domande che ottengano un punteggio inferiore a 20 punti.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, potranno essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi, come specificato agli articoli successivi del presente bando.

Articolo 21 - Ricorribilità dei provvedimenti

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7. con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Articolo 22 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli del Canavese, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e a valere sulla D.G.R. n. 55-1506 dell'11 febbraio 2011, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 23 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 24 - Inizio decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti, avviati **dopo** la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale di spedizione della domanda di aiuto), qualora ritenuti ammissibili.

2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.

4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

PARTE QUARTA – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 25 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Tutte le spese ammesse a contributo devono essere concluse entro il 30 giugno 2015 e rendicontate al Gal, sia in formato cartaceo, sia in formato telematico, entro il 15 luglio 2015.
2. Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.
3. Non sono in nessun caso ammesse proroghe.
4. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già realizzati e la loro effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Articolo 26 - Esclusioni particolari

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che

- ✓ non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, GAL AGEA ed ARPEA.
 - ✓ non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
2. Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 27 - Vincoli del beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:
 - 10 anni nel caso di interventi di adeguamento strutturale;
 - 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.
2. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.
3. Nel periodo come sopra definito, i servizi realizzati e/o acquisiti non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati.
4. Nel periodo di cui sopra è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 28 - Restituzione e recupero delle agevolazioni erogate

1. All'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- mancato rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 27;
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo.

2. In tali casi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 29 - Adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL;
- la possibilità, per il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, di apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:
 - rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 1 "Attivazione di uno Sportello per il sostegno dell'imprenditoria giovanile, delle filiere e dei servizi alla popolazione locale", come definita nell'ambito del PSL del GAL Valli del Canavese;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare né l'aumento del contributo concesso né l'introduzione di nuovi interventi.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico-economico, senza alcun impegno da parte del GAL.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico non sono ammesse varianti.

Articolo 30 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

f. Mandato di pagamento

Il beneficiario deve produrre copia del mandato di pagamento "quietanzato".

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento

alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non fosse possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro, firma e data di pagamento per quietanza sulla fattura originale.

Articolo 31 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.
2. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.
3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.
5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 32 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati massimo 2 **SAL**, al raggiungimento del 40% e del 80% della spesa ammessa in fase istruttoria, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

SAL: per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di SAL (previsto nella procedura informatica *on line* e come conferma cartacea);
- relazione di SAL (per gli interventi edili è redatta dal tecnico progettista);
- fatture e/o ricevute in copia conforme all'originale vistate dal legale rappresentante (gli originali saranno annullati al momento della visita in situ o del controllo in loco);
- copia dei documenti attestanti l'effettuazione del pagamento: atto di liquidazione del responsabile del procedimento che dispone il pagamento e il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probatoria;
- fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Si precisa che, in fase di verifica da parte del GAL della rendicontazione presentata dal beneficiario le fatture/ricevute di realizzazione dei lavori e/o di acquisto dei beni ammessi a finanziamento dovranno contenere l'esatta e dettagliata indicazione ed i riferimenti ai lavori effettuati e/o alle forniture acquistate.

Le fatture portate in rendicontazione dovranno riportare in originale un giustificativo specifico, ben leggibile, indicante PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione.

L'importo relativo allo stato di avanzamento risulta dalla **relazione di SAL** redatta dal tecnico abilitato ed è direttamente commisurato alla realizzazione di quanto previsto nel progetto approvato (determinata percentualmente) o comunque nei limiti di quanto previsto dalle singole disposizioni attuative.

La domanda di acconto dovrà essere presentata dal beneficiario al GAL in modo cartaceo entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico: il GAL la prenderà in carico e procederà all'istruttoria che verrà attuata dal responsabile dei controlli, con le stesse modalità dell'istruttoria per l'erogazione del saldo. Nessuna pratica potrà essere pagata prima dell'effettuazione dell'estrazione del campione per il controllo in loco; le pratiche estratte per il controllo in loco non potranno essere liquidate fino alla conclusione positiva del controllo stesso.

2. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del **saldo**, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo (con procedura informatica e successiva consegna della copia cartacea);
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 30 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certificati che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.
- Dichiarazione di destinazione d'uso.

Qualora la microimpresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto non fosse ancora attiva, al momento della presentazione della domanda di saldo deve dimostrare l'avvenuto avvio dell'attività.

Articolo 33 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;

- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 34 - Responsabile dell'istruttoria

1. Il Responsabile Amministrativo del G.A.L. Valli del Canavese è responsabile dell'istruttoria delle domande di cui al presente bando pubblico.

Articolo 35 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, previo appuntamento telefonico, presso la sede operativa del GAL Valli del Canavese, Corso Oglioni, 9 – 10080 Rivara (TO) alle persone di seguito indicate, reperibili al n. di telefono 0124 310109 con il seguente orario:

PERSONA	GIORNO	ORARIO
Responsabile Amministrativo	Martedì	9.00-12 e 14.00-17.00
	Mercoledì	9.00-12 e 14.00-17.00
	Venerdì	9.00 - 12.00
Operatore dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa	Martedì	9.00 - 12.00

Articolo 36 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL Valli del Canavese si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente bando pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Valli del Canavese, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.



**ALLEGATO A1 al modulo di domanda del bando
Avviamento di servizi innovativi per la popolazione**

**GAL Valli del Canavese
Corso Ogliani, 9
10080 – Rivara (TO)**

**Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader**

**Programma di Sviluppo Locale
“IMPRENDITORIA GIOVANILE:
LA LEVA PER UN TERRITORIO CHE CRESCE”**

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

Il/La sottoscritto/a (*Cognome e nome*)
nato/a a (prov.) il / / residente a
(prov.) Via n., (CAP), Tel.
Fax, indirizzo e-mail
codice fiscale

in relazione alla domanda di contributo a valere sulla linea d’intervento 1 “Attivazione di uno Sportello per il sostegno dell’imprenditoria giovanile, delle filiere e dei servizi alla popolazione locale” del PSL “*Imprenditoria giovanile: la leva per un territorio che cresce*” del GAL Valli del Canavese presentata da in persona del soggetto rappresentante Sig. (1) nell’ambito dell’area territoriale/dell’immobile (*terreno e/o fabbricato/edificio/costruzione*) ubicato nel Comune di (prov.) in Via n., i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti (2), in qualità di (3) della suddetta area e/o del suddetto immobile, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di concedere il proprio pieno ed incondizionato assenso per la realizzazione del richiamato intervento promosso dall'azienda/impresa in persona del soggetto rappresentante Sig. (1), del quale è a piena e completa conoscenza;
2. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di concessione del contributo, il vincolo decennale di destinazione d'uso previsto all'art. 27 comma 1 del bando di cui sopra.

Data

Firma

... .. (4)

Note:

- (1) Indicare denominazione e ragione sociale della Ditta proponente la domanda di contributo e nome e cognome del soggetto rappresentante.
- (2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell'immobile (ivi incluso l'eventuale terreno) o degli immobili oggetto della presente dichiarazione.
- (3) Proprietario, comproprietario.
- (4) **Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.**



ALLEGATO A2 al modulo di domanda del bando
Avviamento di servizi innovativi per la popolazione

GAL Valli del Canavese
Corso Ogliani, 9
10080 – Rivara (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“IMPRENDITORIA GIOVANILE:
LA LEVA PER UN TERRITORIO CHE CRESCE”

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

1. Beneficiario

1.1 Informazioni sul responsabile del progetto

Cognome e Nome	
Domicilio	
Telefono	
Cell.	
Fax	
e-mail	
Altre informazioni	

2. Descrizione del progetto

2.1 Illustrazione del progetto e descrizione sintetica degli obiettivi attesi (max 15 righe)

--

2.2 Descrizione del contesto territoriale di riferimento (max 20 righe)

(anche sulla base di dati statistici quali-quantitativi in relazione ai risultati dello Studio di analisi del fabbisogno di servizi e la riorganizzazione di quelli esistenti, disponibile presso gli uffici GAL)

2.3 Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale, individuazione delle esigenze alle quali l'attività intende rispondere (max 20 righe)

(Evidenziare come le attività progettuali proposte rispondono ad una domanda emergente da parte della popolazione/target di utenza)

2.4 Descrizione delle esperienze in atto sul territorio nello stesso ambito ed utenza cui si riferisce il progetto (Max 20 righe)

2.5 Descrizione degli obiettivi del servizio, cambiamenti significativi che l'iniziativa mira a produrre (max 20 righe)

(Descrivere obiettivi generali e specifici della proposta progettuale)

2.6 Descrizione della sostenibilità del servizio ipotizzata per i tre anni successivi alla conclusione del progetto
(dalla data della richiesta di saldo)

2.7 Descrizione delle attività

(Descrivere la proposta progettuale dettagliando le fasi di intervento e specificando:

Attività previste;

Destinatari (numero e tipologia) - Indicare i criteri e le modalità con cui sono stati o saranno individuati i destinatari dell'intervento (v. in riferimento ad indagini e analisi compiute dal proponente e propedeutiche all'attivazione dell'iniziativa);

Sede di svolgimento, descrizione degli spazi destinati alle attività;

Metodologia d'intervento (innovatività del progetto rispetto alle proposte in atto);

Piano organizzativo dell'attività, descrizione delle modalità di attuazione dell'attività;

Definizione profili professionali in relazione alle attività previste (indicare cognome, nome, qualifiche professionali attinenti e ruolo del/degli esperto/i in relazione alle attività proposte)

Per i servizi che ampliano o riorganizzano servizi già esistenti o realizzati in passato, descrivere la situazione di partenza

2.8 Descrizione delle caratteristiche di qualità minima del servizio (Rif. decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

Trasparenza	Livello di informazione in merito all'esistenza e all'erogazione del servizio	
Efficacia/compiutezza	Come si intende garantire il rispetto delle aspettative dell'utenza in merito al servizio proposto	
Partecipazione	Come si intende garantire la possibilità di feed back in relazione al monitoraggio presso gli utenti della efficacia/compiutezza del servizio	

2.9 Indicazione sistemi di controllo sull'andamento delle attività svolte

2.10 Risorse umane coinvolte

(Indicare nella seguente tabella il numero di persone impegnate nel progetto per profilo professionale e tipo di rapporto con l'organizzazione)

Indicare titolo professionale (ad es. educatore professionale, OSS ...)	Personale reperito attraverso affidamento del servizio	Personale dipendente (rapporto di lavoro con l'ente proponente)	Personale esterno (altri collaboratori ad es. con contratti a progetto)	Altro specificare la tipologia
Responsabile del progetto				
Responsabile amministrativo/contabile				
Totale				

2.11 Tempistica della realizzazione

--

2.12 Risultati attesi (max 15 righe)

(Descrizione dei risultati attesi dal progetto/servizio in coerenza con gli obiettivi generali e specifici indicati; si richiede di quantificare almeno due indicatori di realizzazione, es. il numero dei destinatari finali, il numero dei corsi realizzati)

--

2.13 Attività di comunicazione

(Indicare, se previste, le eventuali attività di comunicazione del progetto)

<i>Descrizione dell'attività</i>	<i>Mezzi comunicazione utilizzati/coinvolti</i>

3. Prospetto delle spese e degli investimenti per l'avvio dell'attività

TABELLA RIASSUNTIVA PER TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

A) Investimenti strutturali su fabbricati esistenti

Interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze

Elenco	Valore (in euro IVA esclusa)
Totale (IVA esclusa)	

Acquisto e installazione di impianti e attrezzature finalizzati al risparmio energetico

Elenco	Valore (in euro IVA esclusa)
Totale (IVA esclusa)	

B) Acquisto di arredi attrezzature e allestimenti

Allestimenti,arredi e/o attrezzature anche informatiche finalizzate all'erogazione del servizio

Elenco	Valore (in euro IVA esclusa)
Totale (IVA esclusa)	

C) Spese generali e tecniche

Spese di progettazione, direzione lavori e simili per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

Elenco	Valore (in euro IVA esclusa)
Totale (IVA esclusa)	

D. Spese di avviamento per i primi due anni di attività

Spese per il personale, costi di esercizio, spese amministrative

Elenco	Valore (in euro IVA esclusa)
Totale (IVA esclusa)	

La somma dei costi a) + b) + c) + d) è quindi pari a euro(IVA esclusa).
Tale somma deve essere riportata nella prima colonna della tabella sottostante (punto 4)

4. CONTRIBUTO RICHIESTO

Importo totale dell'investimento (IVA esclusa)	Contributo richiesto		Quota a carico del beneficiario	
	Importo	%	importo	%

5. FONTI DI FINANZIAMENTO

Fonte delle risorse	Ammontare delle risorse
Fondi propri	€.
Fondi di terzi	€.
Contributo GAL	€.
Totale	€.

_____ li, ____ / ____ / _____

(Timbro e firma del legale rappresentante)

NB: Allegare fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del legale rappresentante.



**ALLEGATO A3 al modulo di domanda del bando
Avviamento di servizi innovativi per la popolazione**

**GAL Valli del Canavese
Corso Ogliani, 9
10080 – Rivara (TO)**

**Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader**

**Programma di Sviluppo Locale
“IMPRENDITORIA GIOVANILE:
LA LEVA PER UN TERRITORIO CHE CRESCE”**

PIANO GESTIONALE

1. Descrizione delle modalità gestionali

a. Organizzazione del personale

N.ro di persone impiegate per il funzionamento del servizio:, di cui:

- N.ro di addetti come personale volontario:
- N.ro di addetti come personale a pagamento:, di cui:
 - N.ro di addetti part time:
 - N.ro di addetti a tempo pieno:

qualifica	n.ro ore/giorno	n.ro gorni/mese	n.ro mesi/anno	Costo orario	Costo totale
PERSONALE 1					
PERSONALE 2					
.....					
.....					
.....					

b. Descrivere le qualifiche del personale impiegato

.....

.....

.....

.....

.....

c. Costi di gestione. Descrivere le tipologie di costo (ad esempio, energia elettrica, riscaldamento, noleggio materiali, ...), in modo da permettere una valutazione della loro congruità.

.....

.....

.....

d. N.ro di utenti stimato (dettagliare il n.ro di utenti atteso per ciascun servizio attivato)

	Tipologia utenti	n.ro utenti
Servizio 1		
Servizio 1		
.....		
Servizio 2		
Servizio 2		
.....		
.....		

e. Tariffe applicate (indicare le tariffe unitarie applicate agli utenti per ciascun servizio attivato)

	Tipologia utenti	Tariffa applicata	Unità di misura*
Servizio 1			
Servizio 1			
.....			
Servizio 2			
Servizio 2			
.....			
.....			

* Indicare a quale unità di misura si riferisce la tariffa (ad esempio, al giorno, al mese, all'ora,...)

2. Quadro previsionale dei costi di gestione

VOCE DI COSTO	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
Personale			
Utenza (energia elettrica, gas, telefono, riscaldamento, ecc.)			
.....			

3. Quadro previsionale dei ricavi di gestione

VOCE DI RICAVO	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
Ricavi da tariffe			
.....			

N.B. Le voci di costo e di ricavo riportate sono puramente esemplificative e andranno integrate sulla base delle caratteristiche specifiche del servizio proposto.

Il richiedente si impegna a mantenere operativo/i il/i servizio/i attivato/i almeno per i tre anni successivi alla conclusione del progetto, garantendo la copertura dei costi di gestione.

_____ li, ____ / ____ / _____

(Timbro e firma del legale rappresentante)

NB: Allegare fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del legale rappresentante.



**ALLEGATO B al modulo di domanda del bando
Avviamento di servizi innovativi per la popolazione**

**GAL Valli del Canavese
Corso Ogliani, 9
10080 – Rivara (TO)**

**Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader**

**Programma di Sviluppo Locale
“IMPRENDITORIA GIOVANILE:
LA LEVA PER UN TERRITORIO CHE CRESCE”**

DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO E RICHIESTA DI COLLAUDO

Oggetto: Linea d'intervento 1
Mis. 321.2C: Stato finale dei lavori e richiesta di collaudo

Spett.le GAL Valli del Canavese

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _____
nato/a a _____ (prov. _____) il ____ / ____ / ____
residente a _____ (prov. _____)
Via _____ N. _____, (CAP _____),
codice fiscale _____, in qualità di Legale Rappresentante di
(indicare denominazione e ragione sociale): _____
avente sede legale nel Comune di _____ (prov. _____)
in Via _____ N. _____ (CAP _____),
Tel. _____ Fax _____,
indirizzo e-mail _____,
codice fiscale _____, Partita IVA _____
Iscritta alla CCIAA di _____ al n° _____ dal ____ / ____ / _____,

CERTIFICA

che tutte le spese nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto, ammesse a finanziamento dal GAL Valli del Canavese con lettera prot. n° _____ del _____

**SONO STATE REGOLARMENTE ULTIMATE in data _____
e pertanto**

- a) Presenta la documentazione di rendicontazione conformemente all'art. 32 del bando pubblico
- b) Richiede il collaudo dell'intervento da parte del GAL Valli del Canavese
- c) Allega la tabella del Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati (vedi pag. seguente)
- d) Dichiaro
- che la documentazione di spesa relativa all'investimento effettuato nell'ambito della misura 321.2.C del PSL *"Imprenditoria giovanile: la leva per un territorio che cresce"* del GAL Valli del Canavese è quella riportata nella tabella del Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati allegata nella seguente (importo in Euro al netto/lordo di IVA):
 - che le spese esposte al netto/lordo di IVA, ammontanti in totale ad Euro _____ riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti ed ammessi ad agevolazione;
 - che le spese sono esposte al netto/lordo di IVA in quanto questa è recuperabile/non è recuperabile;
 - che la certificazione di spesa indicata in copia firmata dal legale rappresentante è conforme all'originale e fiscalmente regolare;
 - che gli originali della medesima documentazione di spesa risultano regolarmente quietanzati e rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica presso la sede aziendale/la sede dell'Ente per il periodo previsto dalla vigente legislazione;
 - di impegnarsi a mantenere l'attuale destinazione d'uso delle aree e dei beni immobili per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, delle attrezzature per un periodo non inferiore ai 5 anni;
 - di impegnarsi a onorare i termini dell'accordo per un periodo non inferiore ai 3 anni

_____ li, ____ / ____ / _____

(Timbro e firma del legale rappresentante)



ALLEGATO C al modulo di domanda del bando
Avviamento di servizi innovativi per la popolazione

GAL Valli del Canavese
Corso Ogliani, 9
10080 – Rivara (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“IMPRENDITORIA GIOVANILE:
LA LEVA PER UN TERRITORIO CHE CRESCE”

MODELLO DI TARGHETTA/CARTELLO INFORMATIVI SUI CONTRIBUTI FEASR CON CUI
CONTRASSEGNARE I BENI E/O GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Ai sensi dell'Allegato VI Regolamento (CE) n. 1974/2006 , è competenza dei beneficiari di contributi FEASR affiggere, all'ingresso degli stabilimenti, aziende, ecc. e comunque in un luogo visibile al pubblico una targa informativa per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo o superiore a EUR 50.000.

La targa e il cartello devono contenere tutti gli elementi informativi e i loghi presenti nel modello disponibile presso la sede operativa del GAL.

CIRCOLARI

Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG./URB del 27 aprile 1984, a cura dell'Assessorato Ambiente, Energia e Urbanistica

Definizione dei tipi di intervento edilizi e urbanistici di cui all'articolo 13 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni

- Ai Comuni
- Ai Consorzi di Comuni
per la pianificazione del territorio
- Alle Comunità Montane
- Ai Comitati Comprensoriali

- Finalità della circolare

La Regione, nell'ambito della ormai sperimentata attività di verifica e di approvazione degli strumenti urbanistici e nel corso dell'attività di vigilanza e di consulenza fornita ai Comuni, ha avuto modo di constatare numerose incertezze interpretative e difformità di applicazione delle prescrizioni dell'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, relative alle definizioni dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici.

La presente circolare, intendendo dare risposta a quelle incertezze e ridurre le difformità, affronta in modo sistematico la definizione dei tipi di intervento di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 13 della legge citata, formulando indirizzi tendenti ad unificare la normativa degli strumenti urbanistici per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché i relativi criteri di esame e rilascio di concessioni ed autorizzazioni.

Gli interventi di recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, per i contenuti tecnico-costruttivi che li caratterizzano e per gli effetti urbanistici che inducono, sono normati sia dagli strumenti urbanistici sia dai regolamenti edilizi.

Le definizioni ed i contenuti dei tipi di intervento trovano opportuna collocazione nel regolamento edilizio poiché esso costituisce lo strumento più idoneo per un efficace collegamento tra prescrizioni edilizie, contenuti tecnici e procedure amministrative. La scelta dei tipi di intervento da utilizzare spetta invece agli strumenti urbanistici che nelle norme di attuazione e nelle tavole di piano individuano puntualmente aree ed edifici soggetti ai vari tipi di intervento e ne specificano particolari prescrizioni.

Tuttavia, sino alla redazione dei nuovi regolamenti edilizi, anche le definizioni dei tipi potranno essere contenute nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.

- Contenuti e metodologie adottate

Nella presente circolare si effettua un'analisi comparata dei tipi di intervento relativi agli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 della legge, esplicitando, per ognuno di essi, finalità e caratteri generali ed elencando opere e modalità di realizzazione ammesse per ogni tipo individuato.

Non sono stati considerati gli interventi di ristrutturazione urbanistica, completamento e nuovo impianto di cui alle lettere e), f), g) del citato art. 13, in quanto la loro definizione, strettamente connessa alle differenti scelte progettuali, renderebbe necessario affrontare il problema delle metodologie di formazione degli strumenti urbanistici.

Per completezza, tuttavia, si sono fornite ulteriori sintetiche definizioni relative ad interventi non considerati dal suddetto art. 13. Questo allo scopo di evidenziare il confine, spesso incerto, tra gli interventi di semplice recupero di edifici esistenti e quegli interventi che realizzano, sempre su edifici esistenti, trasformazioni edilizie ed urbanistiche di tale portata da configurare, di fatto, nuove edificazioni. È

questo il caso di ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni.

È stato inoltre sinteticamente definito l'intervento di mutamento di destinazione d'uso, in assenza di opere edilizie, il cui approfondimento è demandato per altro ad una successiva circolare in corso di preparazione.

La circolare quindi prende in esame tre blocchi di argomenti, di cui solo il primo è oggetto di ampio e dettagliato esame:

- interventi relativi ad edifici esistenti
- interventi di nuova edificazione
- mutamento di destinazione d'uso

La trattazione di ciascun tipo di intervento relativo ad edifici esistenti è articolata in tre parti: la *definizione*, lo *elenco analitico* delle opere ammesse, la *nota procedurale*.

La *definizione* illustra i caratteri e le finalità dell'intervento e fornisce alcuni elementi utili per attribuire in modo omogeneo, in sede di formazione dello strumento urbanistico, il tipo di intervento più consono ai caratteri architettonici e alle esigenze funzionali di edifici e manufatti.

L'*elenco analitico* delle opere ha la funzione di specificare dettagliatamente i contenuti delle definizioni in relazione agli elementi costitutivi degli edifici e rappresenta una elencazione esaustiva delle opere ammesse per ogni tipo di intervento. È inoltre finalizzato alla identificazione dell'intervento in sede di rilascio di autorizzazioni e concessioni.

La *nota procedurale* richiama sinteticamente le modalità amministrative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

La metodologia adottata ha comportato l'analisi comparata dei tipi individuati dalla legge e l'esplicitazione delle finalità e dei limiti degli interventi edilizi compresi in ogni categoria considerata, allo scopo di renderne univoci il significato e l'applicazione.

Le diverse forme di intervento sugli edifici sono classificate secondo una sorta di successione che va dal più semplice al più complesso, dall'episodico al sistematico, dalla modesta entità alla grande dimensione, tenendo conto dell'entità degli interventi edilizi e delle trasformazioni e dei carichi urbanistici indotti.

Nell'ordine individuato, quindi, le opere e i lavori propri di ogni tipo di intervento comprendono, anche se non esplicitamente richiamati, quelli del tipo precedente: così, ad esempio, il risanamento conservativo comprende la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione comprende il risanamento conservativo, e così via.

Fa eccezione il restauro il quale si riferisce esclusivamente ad edifici di pregio e di interesse storico-artistico e ambientale, che esigono particolari cautele anche per interventi di minore portata. Per esempio, se per un edificio è previsto l'intervento di restauro, anche la manutenzione straordinaria dovrà essere eseguita nel rispetto di tutte le cautele previste per il restauro, benché queste non siano di per sé comprese nella definizione di manutenzione straordinaria, che è stata formulata per tutti i tipi di edificio e non in particolare per quelli di pregio.

Al fine di conseguire inoltre maggiore corrispondenza tra i caratteri degli edifici (tipologia, epoca, stato di conservazione) e gli interventi edilizi necessari per il loro recupero architettonico e funzionale, sono state introdotte - pur nell'ambito delle definizioni di legge - specifiche articolazioni. Si è infatti distinto il restauro dal risanamento conservativo e si sono definiti due tipi di ristrutturazione edilizia, diversificando le opere per entità, complessità e modalità di esecuzione.

Tali articolazioni - cui ci si dovrà attenere nella formazione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi - consentono di disporre di un insieme di elementi normativi sufficienti ed adeguati a prevedere ed attuare interventi di recupero, trasformazione e valorizzazione del patrimonio

edilizio esistente tenendo conto della varietà degli edifici.

- Istruzioni ai Comuni per l'applicazione della circolare

Le note che seguono contengono sia le istruzioni alle quali dovranno attenersi strumenti urbanistici e regolamenti edilizi al fine di una maggiore omogeneità normativa nel campo del recupero del patrimonio edilizio esistente sia l'illustrazione di aspetti particolari e di problemi ricorrenti nell'ambito dei vari tipi di intervento.

I Comuni dovranno seguire le indicazioni della circolare recependo nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici i contenuti di ogni tipo di intervento; in tale sede le definizioni di legge potranno essere arricchite con le precisazioni e le indicazioni necessarie per adeguarle alle realtà locali, purché ne sia assicurata la coerenza con i contenuti specifici della circolare. In particolare dovranno essere indicate le opere edilizie ammesse per ciascun tipo di intervento attenendosi agli elenchi formulati.

Nelle singole parti della circolare è precisato in quali casi e con quali modalità potranno essere apportate le integrazioni e le specificazioni necessarie per adeguarne i contenuti ai caratteri e alle particolari condizioni del patrimonio edilizio.

Si può tuttavia anticipare che si tratta di casi riconducibili essenzialmente a due:

- il primo, in cui le prescrizioni della circolare possono essere integrate alla luce dei caratteri peculiari della realtà cui si applicano.

Ad esempio, nel caso di interventi che possono comportare la modificazione di elementi originari - strutture o finiture - il regolamento edilizio e lo strumento urbanistico dovranno precisare materiali, tecniche e colori da utilizzare, in coerenza con i caratteri dell'edificio o dell'ambito in cui è situato;

- il secondo, in cui sono date indicazioni sulle possibilità di realizzare congiuntamente al tipo di intervento considerato alcuni specifici interventi edilizi che non sono compresi nell'elenco delle « opere ammesse ». È il caso della chiusura di spazi coperti di modesta entità, quali logge e verande, correlata ad interventi di ristrutturazione di tipo A, e dell'innalzamento delle quote di imposta delle coperture ovvero della chiusura di fienili e porticati rurali, correlati ad interventi di ristrutturazione di tipo B (cfr. elenchi analitici relativi alla ristrutturazione di tipo A, nota 22, e alla ristrutturazione di tipo B, note 25 e 28). In questi casi è demandato al Comune di valutare l'opportunità di prevedere negli strumenti urbanistici la realizzazione di detti interventi, in relazione alle tipologie edilizie ricorrenti nei diversi ambiti del territorio comunale, alle potenzialità insediative delle aree ed ai caratteri ambientali.

Eccezionalmente i Comuni, in sede di formazione di strumenti urbanistici e di regolamenti edilizi, potranno prevedere, in modo motivato, la possibilità di realizzare *specifiche opere*, anche parzialmente diverse da quelle elencate nella circolare, purché esse risultino complessivamente *coerenti* con la definizione del tipo di intervento corrispondente.

Il ricorso a tale facoltà è legato alla presenza di particolari caratteri o condizioni del patrimonio edilizio locale e alla loro individuazione e regolamentazione all'interno dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio.

La possibilità di integrare le definizioni degli interventi in sede locale ha un particolare rilievo quando si tratti di interventi di *restauro edilizio*. Infatti, la circolare tratta una particolare forma di restauro, che si è definito « *conservativo* », finalizzato al rigoroso mantenimento dei caratteri originari dell'edificio ed al loro ripristino storico-filologico.

Considerata tuttavia la complessità e la delicatezza di questo intervento e la peculiarità degli immobili su cui si attua, non si esclude che esso possa essere eseguito anche

secondo criteri diversi, adeguati alle specifiche situazioni.

Saranno quindi gli strumenti urbanistici a motivare, caso per caso, le differenti modalità di esecuzione delle opere, pur all'interno delle caratteristiche generali dell'intervento individuate nella circolare.

È inoltre opportuno che gli strumenti urbanistici ed i regolamenti definiscano per ogni tipo di intervento specifiche *modalità esecutive* delle « opere ammesse » riferite a caratteri peculiari di aree ed edifici, dettando prescrizioni particolari e cautele cui dovranno attenersi gli interventi nonché modalità attuative degli stessi (ad esempio, delimitando un ambito minimo quando si voglia evitare una pluralità di interventi parziali sullo stesso edificio).

È necessario inoltre che i regolamenti edilizi, ovvero gli strumenti urbanistici comunali, precisino che le opere necessarie ad *adeguare impianti ed edifici a specifici obblighi di legge* (particolarmente in materia di sicurezza, prevenzione degli incendi, accessibilità per i portatori di handicap) sono *sempre ammesse*, purché realizzate con soluzioni e tecniche congruenti con i caratteri degli edifici e dell'ambiente. L'entità e i caratteri di tali opere determinano il tipo di intervento (manutenzione, risanamento o ristrutturazione) e il provvedimento relativo (autorizzazione o concessione), con il quale esse sono assentite.

Si ricorda infine che è opportuno che gli strumenti urbanistici diano indicazioni in ordine alle unità minime oggetto degli interventi di recupero e disciplinino i tipi di intervento ammissibili a seconda che vengano attuati con autorizzazione o concessione singola ovvero all'interno dei piani di recupero (cfr. artt. 24 e 41/bis della L.R. n. 56/77 e circolare n. 17/Urb., Parte II, punto 3).

Un altro aspetto su cui è opportuno soffermarsi è quello degli *oggetti* degli interventi.

Le definizioni di legge infatti attengono ai soli interventi realizzabili su *edifici*. Si pone quindi il problema di definire gli interventi realizzabili su altri *manufatti*.

Anche per questi è necessario infatti un criterio per qualificare le opere ad essi relative e per stabilire quali possono essere eseguite senza necessità di provvedimento del Sindaco e quali richiedano invece l'autorizzazione o la concessione.

Considerata la varietà degli oggetti che possono essere definiti manufatti (ad esempio: reti infrastrutturali, recinzioni, pavimentazioni, fontane, monumenti, edicole, cabine, insegne), è difficile e non proficuo formulare un elenco analitico delle opere analogo a quello degli edifici, né è peraltro possibile configurare per i manufatti un'articolazione dei tipi di intervento ampia come quella per gli edifici.

Per i manufatti in generale si è ritenuto opportuno individuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di demolizione e di sostituzione (da considerarsi, quest'ultima, di nuova edificazione).

Si è inoltre definito l'intervento di restauro di manufatti, sostanzialmente assimilabile per entità alla manutenzione straordinaria, ma caratterizzato da particolari cautele poiché applicabile a manufatti di valore storico-artistico, ambientale, documentario.

Si raccomanda ai Comuni di prevedere espressamente, negli strumenti urbanistici e nei regolamenti, la disciplina di tali interventi, nonché la prescrizione dell'obbligo di ottenere concessione o autorizzazione per l'esecuzione dei relativi lavori, secondo le indicazioni date.

Inoltre le definizioni di legge, sebbene siano riferite a tutti i tipi di edifici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, attengono in modo particolare agli edifici di tipo residenziale. Si è sentita pertanto l'esigenza di evidenziare, negli elenchi delle « opere ammesse », gli interventi connessi alle più specifiche e ricorrenti esigenze delle attività produttive e commerciali.

Si è ritenuto infatti che tali attività, in particolare quelle

industriali, richiedano maggiori possibilità di modificazione per la realizzazione di impianti tecnologici e delle relative opere (in particolare nella definizione delle opere ammesse in manutenzione straordinaria).

Si è inoltre tenuto conto dell'esigenza per gli edifici produttivi di eseguire agevolmente gli interventi di adeguamento alla normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

A questi fini, si sono individuate *specifiche disposizioni* relative agli edifici produttivi (industriali, artigianali, agricoli) e commerciali.

Un ultimo problema è costituito dalla definizione degli interventi sulle *aree scoperte*, siano esse o meno aree di pertinenza di edifici. Infatti tali interventi sono di diversa natura e difficilmente riconducibili a categorie codificate; pertanto risulta difficoltoso indicare criteri e norme univoche per la loro definizione.

Spetta agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi definire gli interventi ammissibili sulle aree scoperte e precisare l'obbligo di richiedere la concessione o l'autorizzazione, in applicazione delle disposizioni di legge.

È comunque opportuno che nell'ambito di interventi su edifici e manufatti si tenga in considerazione e si progetti in modo unitario la sistemazione dell'area di pertinenza.

1. INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI RELATIVI A EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI

1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

« Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio » (L.R. n. 56/1977, art. 13).

La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli *edifici*. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e *parziale sostituzione*

delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.), senza alterarne i *caratteri originari* (1) né aggiungere nuovi elementi.

Sono altresì ammessi la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali.

Qualora gli stessi interventi vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli elementi esterni o delle parti comuni degli edifici - modificando, cioè, tecniche, materiali e colori - essi sono da considerarsi interventi di manutenzione (2).

In tal caso, infatti, si rende necessario effettuare le verifiche di conformità alla normativa edilizia, in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Per quanto riguarda i *manufatti*, la manutenzione ordinaria è essenzialmente rivolta a mantenerli in efficienza, mediante interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture.

Gli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e il regolamento edilizio definiranno le prescrizioni inerenti a caratteri, tecniche, materiali e colori, da osservare nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, in particolare qualora riguardino aree, edifici e manufatti di interesse storico-artistico o ambientale individuati a norma dell'art. 24 della L.R. n. 56/1977.

Nota procedurale

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non è richiesta concessione né autorizzazione, ad eccezione degli specifici provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 e della legge n. 1497/1939.

Tuttavia, ogniquale volta gli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi stabiliscano particolari prescrizioni alle quali devono attenersi gli interventi (ad esempio, relative ai caratteri delle finiture esterne degli edifici), è opportuno che siano individuate modalità procedurali atte a consentirne la verifica, quali la *comunicazione* al Sindaco dell'esecuzione dell'intervento di manutenzione ordinaria prima dell'inizio dei lavori.

Tipo di intervento: MANUTENZIONE ORDINARIA

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

A. FINITURE ESTERNE (*intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura*).

B. ELEMENTI STRUTTURALI (*fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto*).

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI.

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.

E. FINITURE INTERNE (*tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi*).

Opere ammesse:

Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari (3); tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.

Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.

Riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari (3).

(1) Per *caratteri originari* si intendono quelli propri dell'edificio all'epoca di costruzione, ovvero i più significativi tra quelli storicamente consolidati.

(2) Qualora i caratteri delle finiture siano già stati parzialmente alterati, l'intervento di manutenzione ordinaria consente

di ripristinare i caratteri originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate.

(3) Nella definizione è precisato che qualora i caratteri delle finiture siano già stati parzialmente alterati, è consentito di ripristinare i caratteri originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate.

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (*impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi*).

Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.

Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili (4).

1.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

« Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso » (L.R. n. 56/1977, art. 13).

La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell'assetto distributivo originali del fabbricato e delle unità immobiliari, né mutamento delle destinazioni d'uso.

Sono ammessi interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse con elementi congruenti con i caratteri originari (5).

Gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati modificando i caratteri originari degli edifici sono considerati di manutenzione straordinaria, poiché in questi casi si rende necessario verificarne la conformità alla normativa edilizia (6).

Sono altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche portanti, e l'installazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e tecnici, senza alterazione di volumi e superfici.

Per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari e dei relativi disimpegni, sono consentite limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse all'installazione dei servizi, qualora mancanti o insufficienti.

Inoltre, sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere che comportano modeste modificazioni interne alla singola unità immobiliare, quali la realizzazione o l'eliminazione di aperture e di parti limitate delle tramezzature, purché non ne venga modificato l'assetto distributivo, né che essa sia frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva - industriale, artigianale, agricola - e commerciale, la manutenzione straordinaria comprende l'installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.

Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione straordinaria

comprende sia il rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova formazione delle finiture esterne.

Gli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e il regolamento edilizio definiranno le prescrizioni inerenti a caratteri, tecniche, materiali e colori, da osservare nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare qualora riguardino aree, edifici e manufatti di interesse storico-artistico o ambientale individuati a norma dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977 (7).

Inoltre, in relazione a specifici caratteri del territorio e dell'ambiente naturale (ad esempio: zone sismiche, aree soggette a dissesto, zone montane) o delle costruzioni (tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso particolari), il regolamento edilizio definirà requisiti, norme e prescrizioni tecnico-costruttive cui dovranno attenersi gli interventi.

Nota procedurale

Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è necessario il rilascio dell'autorizzazione, gratuita, da parte del Sindaco, ovvero è sufficiente la formazione in 90 giorni del silenzio-accoglimento sull'istanza, qualora l'intervento non comporti il rilascio dell'immobile da parte del conduttore o non sia relativo ad immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 (cfr. legge n. 457/1978, art. 48; L.R. n. 56/1977, art. 56; legge n. 10/1977, art. 9, lett. c).

Si rileva che quando siano realizzati ripetuti interventi di manutenzione straordinaria su uno stesso immobile si può verificare che essi, complessivamente considerati, risultino come un insieme sistematico di opere che configurano un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato e diverso dal precedente. Al fine di evitare che in questo modo si realizzino interventi non consentiti dallo strumento urbanistico è opportuno che le domande relative agli interventi di manutenzione straordinaria siano valutate anche in rapporto ad altri interventi precedentemente assentiti. Strumenti urbanistici e regolamenti edilizi potranno stabilire un periodo di riferimento per effettuare tale raffronto (orientativamente fra tre e cinque anni).

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria riferiti a manufatti è opportuno che negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi sia espressamente richiamato l'obbligo di richiedere l'autorizzazione.

(4) Non sono considerati gli interventi di riparazione e di sostituzione, nonché di installazione di impianti strettamente connessi al processo produttivo - quali macchinari e apparecchiature - in quanto essi non sono sottoposti alle forme di controllo urbanistico ed edilizio.

Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di altre opere edilizie, quest'ultima è comunque subordinata al rilascio dei provvedimenti di assenso richiesti per il tipo di intervento configurato.

(5) Per caratteri originari si intendono quelli propri dell'e-

dificio all'epoca di costruzione, ovvero i più significativi tra quelli storicamente consolidati.

(6) Cfr. la definizione di manutenzione ordinaria, a pag. 2534.

(7) In particolare cfr. L.R. n. 56/1977, art. 24, 7° comma: « Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale ».

Tipo di intervento: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

- A. FINITURE ESTERNE (*intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura*).
- B. ELEMENTI STRUTTURALI (*fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto*).
- C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI.
- D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.
- E. FINITURE INTERNE (*tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi*).
- F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.
- G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (*impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trat-*

Opere ammesse:

Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura (8).

Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari (8).

Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture (8).

Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.

Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni (9).

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igiene e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni (8) (10).

Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso (11) (12).

(8) Eventuali modificazioni dei caratteri originari dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche congruenti, secondo quanto prescritto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi (in particolare cfr. art. 24, 7° c., della L.R. n. 56/77).

(9) Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi stabiliranno l'entità dell'intervento di modificazione dei tramezzi, in relazione alle tipologie edilizie locali e alle categorie di destinazioni d'uso. Potrà essere stabilita, ad esempio, l'entità massima della superficie utile interessata dalle modificazioni planimetriche. Inoltre, deve essere precisato che l'intervento di manutenzione straordinaria consente di realizzare i servizi igienico-sanitari solo qualora essi siano *mancanti o insufficienti* e comunque sino al raggiungimento della dotazione ottimale da individuarsi nel regolamento edilizio in relazione alla dimensione, tipologia e destinazione d'uso degli immobili.

(10) Gli interventi sulle finiture interne delle singole unità immobiliari, nonché sulle finiture delle parti comuni degli edifici (scale, androni, portici, logge) eseguiti senza modificazione dei caratteri originari, sono compresi nella manutenzione ordinaria.

L'alterazione dei caratteri originari delle finiture delle parti comuni è ammessa nella manutenzione straordinaria, purché siano impiegati materiali e tecniche congruenti.

(11) Cfr. anche la legge 29 maggio 1982, n. 308, « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », art. 5, che assimila agli interventi di manutenzione straordinaria l'installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili e per la conservazione ed il risparmio di energia.

(12) Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi stabiliranno specifiche prescrizioni da osservare nell'installazione di tali impianti, anche in relazione a particolari caratteri ambientali, tipologici e costruttivi. In particolare deve essere assicurato il mantenimento dei caratteri compositivi dei prospetti — escludendo, ad esempio, l'alterazione di facciate prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico — e devono essere previste opportune cautele per l'esecuzione di interventi nei collegamenti orizzontali e verticali e nelle parti comuni degli edifici (scale, androni, logge, portici, ecc.).

tamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).

1.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

« Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio » (L.R. n. 56/1977, art. 13).

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla *conservazione* e alla *valorizzazione degli edifici* dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.

Questi interventi non riguardano soltanto gli edifici che, a norma dell'art. 24, 4° c., lett. a), della L.R. n. 56/1977 sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, ma tutti gli edifici per i quali si intendono prevedere possibilità di modificazioni dell'organismo edilizio o delle destinazioni d'uso, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali.

E necessario disporre quindi di strumenti normativi il più possibile articolati, adeguati gli uni al *rigoroso restauro statico ed architettonico* di edifici di pregio, gli altri al *recupero funzionale* di organismi edilizi aventi o meno interesse storico-artistico o ambientale.

Si distinguono pertanto due tipi di intervento:

– il *risanamento conservativo*, finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.

Questo tipo di intervento può essere previsto anche per edifici di interesse storico-artistico, individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi del citato art. 24, qualora il loro stato di conservazione, i caratteri tipologici ovvero l'esigenza d'uso rendano necessarie modificazioni e integrazioni dell'organismo edilizio;

– il *restauro conservativo*, finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale.

Il restauro conservativo è rivolto essenzialmente alla con-

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igiene e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale (11) (12) (13).

servazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali e ornamentali dell'opera e all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e di testimonianza storica. Di norma tali interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali originari e di tecniche specifiche di conservazione e di ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell'arte del restauro. Si è definito quindi esclusivamente il restauro di tipo conservativo, elencando le opere e gli interventi ammessi in coerenza con tale impostazione (la stessa assunta dall'art. 24, relativo alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali).

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di realizzare interventi di restauro con l'utilizzo di tecniche differenti da quelle del ripristino storico e filologico: in tal caso è necessario che gli strumenti urbanistici, oltre a prevedere in modo puntuale questi interventi, ne precisino le modalità di attuazione (14).

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione – ammessa dagli strumenti urbanistici – sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Possono essere assoggettati ad interventi di *restauro* anche i *manufatti* individuati dal P.R.G. ai sensi dell'art. 24, come beni culturali e ambientali da salvaguardare per il loro valore storico-artistico, ambientale o documentario. In questi casi l'intervento è finalizzato al recupero dei caratteri tipologici, architettonici e ornamentali dei manufatti, mediante il ripristino e la sostituzione delle finiture e di parti degli elementi strutturali, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti.

Gli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e il regolamento edilizio definiranno le prescrizioni inerenti a caratteri, tecniche, materiali e colori, da osservare nell'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo, in particolare qualora riguardino aree, edifici e manufatti di interesse storico-artistico o ambientale individuati a norma dell'art. 24.

Inoltre, in relazione a specifici caratteri del territorio e dell'ambiente naturale (ad esempio: zone sismiche, aree soggette a dissesto, zone montane) o delle costruzioni (tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso particolari), il regolamento edilizio definirà requisiti, norme e prescrizioni tecnico-costruttive cui dovranno attenersi gli interventi.

Infine, si osserva che mediante interventi di risanamento conservativo possono essere apportate agli edifici modifiche

(13) Non sono considerati gli interventi di riparazione e di sostituzione, nonché di installazione di impianti strettamente connessi al processo produttivo – quali macchinari e apparecchiature – in quanto essi non sono sottoposti alle forme di controllo urbanistico ed edilizio.

Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di altre opere edilizie, quest'ultima

è comunque subordinata al rilascio dei relativi provvedimenti di assenso richiesti per il tipo di intervento configurato.

(14) È opportuno che i regolamenti edilizi richiamino l'obbligo che progetti relativi ad interventi su edifici di pregio siano redatti da architetti dotati di esperienza in materia di restauro, come prescrive l'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

tali da richiedere opportune verifiche del rispetto delle norme e degli standards tecnico-funzionali (altezze minime dei locali, norme igieniche, igrotermiche, illuminotecniche, ecc.) - soprattutto nel caso di mutamento delle destinazioni d'uso - nonché di altre prescrizioni relative, ad esempio, alle distanze fra pareti di edifici antistanti. Pertanto, è necessario che, analogamente a quanto previsto per le nuove edificazioni, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi stabiliscano specifiche norme e adeguati parametri edilizi.

Nota procedurale

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo erano tutti subordinati al rilascio di concessione a norma della legge 10/1977. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 9/1982 convertito con modificazioni in legge n. 94/1982, si devono ritenere soggetti al rilascio di *autorizzazione*, anziché di concessione, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo che riguardano edifici ad uso residenziale, senza mutamento della destinazione in atto. Per questi ultimi sarà sufficiente la formazione del silenzio-accoglimento sull'istanza dopo 90 giorni, qualora l'intervento non comporti il rilascio dell'immobile da parte del conduttore o non sia relativo ad immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 (art. 7, 1° comma, D.L. citato e art. 48, legge n. 457/1978).

Gli interventi di restauro di *manufatti* devono comunque essere assoggettati ad autorizzazione, in quanto assimilabili, per l'entità delle opere ammesse, ad interventi di manutenzione straordinaria. È peraltro opportuno che l'obbligo della autorizzazione per tali interventi sia richiamato espres-

samente negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi.

Infine, va precisato che per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 9 della L.R. n. 56/77 o definiti di interesse storico-artistico nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale, trova applicazione l'art. 49 ultimo comma della stessa legge.

Questa disposizione che, al fine di assicurare la tutela dei suddetti beni, subordina il rilascio della concessione al parere vincolante della Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni ambientali e culturali, deve intendersi estesa anche al rilascio dell'autorizzazione, prevista nei casi considerati in luogo della concessione.

Si noti, inoltre, che il silenzio-accoglimento sull'istanza di autorizzazione è escluso quando si tratti di immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 9, mentre può ritenersi ammissibile per gli immobili definiti di interesse storico-artistico dal Piano Regolatore, ma non inseriti nei suddetti elenchi. In quest'ultimo caso sarà però onere del richiedente l'autorizzazione, che intenda avvalersi del termine per il silenzio-accoglimento, provvedere a richiedere il parere della Commissione Comprensoriale, da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione (art. 7, ultimo comma e art. 8, 3° e 4° comma, D.L. n. 9/1982, convertito in legge n. 94/1982).

Quando gli interventi di restauro e di risanamento conservativo comportano anche il mutamento della destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto che quella prevista e la realizzazione dell'intervento nel suo insieme è soggetta a concessione.

Tipo di intervento: RISANAMENTO CONSERVATIVO

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

A. FINITURE ESTERNE (*intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura*).

B. ELEMENTI STRUTTURALI (*fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto*).

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI.

Opere ammesse:

Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l'impovertimento dell'apparato decorativo (15).

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio (15). Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. È esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. È ammesso il rifacimento di parti limita-

(15) Particolare attenzione deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti deturpanti e alla rimozione delle superfetazioni storicamente non significative.

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.

E. FINITURE INTERNE (*tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi*).

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (*impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi*).

te di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento (15).

Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi (15). Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.

Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impovertimento dell'apparato decorativo (15).

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso (16). Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igiene e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale (16) (17).

Tipo di intervento: RESTAURO CONSERVATIVO

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

A. FINITURE ESTERNE (*intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura*).

B. ELEMENTI STRUTTURALI (*fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto*).

Opere ammesse:

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impovertimento dell'apparato decorativo (18).

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

(16) Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi stabiliranno specifiche prescrizioni da osservare nell'installazione di tali impianti, anche in relazione a particolari caratteri ambientali, tipologici e costruttivi. In particolare deve essere assicurato il mantenimento dei caratteri compositivi dei prospetti — escludendo, ad esempio, l'alterazione di facciate prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico — e devono essere previste opportune cautele per l'esecuzione di interventi nei collegamenti orizzontali e verticali e nelle parti comuni degli edifici (scale, androni, logge, portici, ecc.).

(17) Non sono considerati gli interventi di sostituzione e di

installazione di impianti strettamente connessi al processo produttivo — quali macchinari e apparecchiature — in quanto essi non sono sottoposti alle forme di controllo urbanistico ed edilizio.

Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di altre opere edilizie, quest'ultima è comunque subordinata al rilascio dei relativi provvedimenti di assenso richiesti per il tipo di intervento configurato.

(18) Particolare attenzione deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti deturpanti e alla rimozione delle superfetazioni storicamente non significative.

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI.

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.

E. FINITURE INTERNE (*tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi*).

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (*impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi*).

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri.

Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.) (18).

Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. È ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte (18).

Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi (18). Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo (18).

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni (19).

1.4 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

« Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti » (L.R. 56/77, art. 13).

La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le *maggiori e più sistematiche trasformazioni* dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

Le possibilità di trasformazione - all'interno della sagoma dell'edificio - sono molto ampie: dalla modificazione dell'impianto distributivo interno di una singola unità

immobiliare alla sistematica modificazione dell'impianto dell'edificio e dei suoi collegamenti orizzontali e verticali.

Nella definizione di ristrutturazione edilizia data dalla legge, le variazioni di superficie utile e di volume - parametri spesso utilizzati negli strumenti urbanistici per normare gli interventi edilizi - non sono esplicitamente considerate. Tuttavia le possibilità di trasformazione degli organismi edilizi connesse a questo tipo di intervento sono tali da ritenere ammissibili anche *variazioni delle superfici e modesti incrementi di volume* degli edifici.

È quindi particolarmente importante il controllo degli effetti urbanistici degli interventi di ristrutturazione, in quanto in misura maggiore degli altri possono influire su *capacità e carichi insediativi* nonché sulle *destinazioni di uso*, determinando trasformazioni urbanistiche anche rilevanti.

(19) Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi stabiliranno specifiche prescrizioni da osservare nell'installazione di tali impianti, soprattutto in relazione ai caratteri tipologici, architettonici e costruttivi dell'edificio. In particolare, deve essere

esclusa l'alterazione dei prospetti e devono essere dettate norme da osservare per l'esecuzione di interventi nei collegamenti orizzontali e verticali e nelle parti comuni degli edifici (scale, androni, portici, logge, ecc.).

Al fine, quindi, di consentire un maggiore controllo delle trasformazioni urbanistiche in relazione all'entità dell'intervento, si ritiene opportuno distinguere *due tipi* di ristrutturazione edilizia.

Il primo - *ristrutturazione edilizia di tipo A* - si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, *non configurano aumenti di superfici e di volumi*.

Il secondo - *ristrutturazione edilizia di tipo B* - ammette anche *variazioni di superficie utile e recupero di volumi*.

L'articolazione degli interventi di ristrutturazione nei due tipi individuati potrà essere utilizzata in fase di formazione degli strumenti urbanistici, al fine di prevedere per ogni edificio la normativa più rispondente alla sua tipologia, allo stato di conservazione e ai caratteri dell'ambito in cui è inserito.

La ristrutturazione *di tipo A* sarà quindi prevista, di norma, quando si voglia assicurare, per ragioni ambientali o strutturali, il *mantenimento dell'impianto originario dell'edificio* o qualora si intendano escludere trasformazioni urbanistiche di rilievo o maggiori « carichi urbanistici ». Viceversa la ristrutturazione *di tipo B* sarà prevista qualora non si ritenga necessario conservare l'impianto originario dell'edificio ovvero si intenda consentire *l'incremento delle superfici utili* ovvero il *riutilizzo di volumi esistenti* destinati ad usi diversi (20).

Ambedue i tipi di ristrutturazione possono essere finalizzati alla modificazione della destinazione d'uso purché la nuova destinazione prevista dagli strumenti urbanistici sia compatibile con i caratteri strutturali degli edifici.

Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi indicano prescrizioni e vincoli più dettaglianti relativi a tipologie, elementi architettonici, materiali, colori, articolandoli per ambiti, se necessario edificio per edificio, con particolare riguardo per quelli siti nei centri storici.

Tipo di intervento: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

- A. FINITURE ESTERNE (*intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura*).
- B. ELEMENTI STRUTTURALI (*fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto*).

Si ricorda che non possono essere previsti interventi di ristrutturazione edilizia per gli edifici di interesse storico-artistico indicati dall'art. 24, 4° c., lett. a), legge regionale n. 56/1977.

In relazione inoltre a specifici caratteri del territorio e dell'ambiente naturale (ad esempio: zone sismiche, aree soggette a dissesto, zone montane) o delle costruzioni (tipologie, caratteristiche e destinazione d'uso particolari) il regolamento edilizio dovrà definire requisiti, norme e prescrizioni tecnico-costruttive cui dovranno attenersi gli interventi.

Si rileva infine che con interventi di ristrutturazione edilizia possono essere apportate agli edifici modifiche tali da richiedere, in particolare nel caso di mutamento delle destinazioni d'uso, opportune verifiche del rispetto delle norme e degli standards tecnico-funzionali (altezze minime dei locali, norme igieniche, igrotermiche, illuminotecniche) nonché di altre prescrizioni relative, ad esempio, alle distanze tra pareti di edifici antistanti. È pertanto necessario che, analogamente a quanto previsto per la nuova edificazione, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi stabiliscano specifiche norme e adeguati parametri edilizi.

Nota procedurale

Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione è necessario il rilascio della concessione.

In applicazione dell'art. 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, sulle domande di concessione potrà formarsi il silenzio-accoglimento, nei casi e con le modalità previsti dall'articolo citato.

Se gli interventi di ristrutturazione comportano anche il mutamento della destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto sia quella prevista e la concessione è riferita ad entrambi gli interventi.

Opere ammesse:

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. È ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile, la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle quote di imposta e di colmo delle coperture. È consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni purché specificamente prevista dagli strumenti urbanistici (21).

(20) Il problema del recupero di fabbricati esistenti, con mutamento della destinazione d'uso, si pone assai spesso per le *tipologie rurali*. Si ritiene che in questi casi gli strumenti urbanistici - a seguito di un'accurata valutazione delle tipologie edilizie ricorrenti nei diversi ambiti, delle potenzialità insediative delle aree, nonché dei caratteri ambientali del contesto - possano stabilire che per i fabbricati rurali per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia di tipo B è ammesso il recupero di *spazi coperti* a carattere permanente, quali fienili e porticati, anche con la chiusura di detti spazi, mantenendone però gli elementi costruttivi e strutturali. In tal caso gli strumenti urba-

nistici e i regolamenti edilizi devono individuare, con puntuali prescrizioni normative e cartografiche, fabbricati o ambiti per i quali si intendono ammettere tali trasformazioni e dettare specifiche norme e adeguati parametri edilizi, analogamente a quanto previsto per la nuova edificazione (cfr. « Elenco analitico » relativo alla ristrutturazione edilizia di tipo B, nota 28).

(21) Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi definiscono i limiti dimensionali e le prescrizioni specifiche con riferimento alle tipologie edilizie e alle tecniche costruttive ricorrenti nelle varie zone.

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI.

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.

E. FINITURE INTERNE (*tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi*).

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (*impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi*).

Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio.

Conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti (22).

Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari.

Rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli all'esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di calpestio (23).

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale (23) (24).

Tipo di intervento: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

A. FINITURE ESTERNE (*intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura*).

B. ELEMENTI STRUTTURALI (*fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto*).

Opere ammesse:

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. È ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento.

Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale (25). È consentita la realizzazione di

(22) Con riferimento a particolari tipologie edilizie locali, si ritiene che gli strumenti urbanistici possano stabilire che per i fabbricati per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia di tipo A, oltre alle opere indicate nell'elenco, è ammessa la chiusura di spazi coperti di modesta entità delimitati da muri o pilastri, quali logge e verande, mantenendone però gli elementi costruttivi e strutturali. In tal caso gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi devono definire tali « spazi coperti di modesta entità », precisandone i limiti dimensionali, e individuare, con puntuali prescrizioni normative e cartografiche, fabbricati o ambiti per i quali si intendono ammettere tali opere, dettando specifiche norme e adeguati parametri edilizi, analogamente a quanto previsto per la nuova edificazione. Si precisa comunque che per le tipologie abitative tale intervento non dovrà configurare la formazione di nuovi vani abitabili.

(23) Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi stabiliscono specifiche prescrizioni da osservare nell'installazione di tali impianti, anche in relazione a particolari caratteri ambientali, tipologici e costruttivi. In particolare, deve essere assicurato il mantenimento dei caratteri compositivi dei prospetti — escludendo, ad esempio, l'alterazione di facciate prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico — e devono essere dettate norme da

osservare per l'esecuzione di interventi nei collegamenti orizzontali e verticali e nelle parti comuni degli edifici (scale, androni, portici, logge, ecc.).

(24) Non sono considerati gli interventi di sostituzione e di installazione di impianti strettamente connessi al processo produttivo — quali macchinari e apparecchiature — in quanto essi non sono sottoposti alle forme di controllo urbanistico ed edilizio.

Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di altre opere edilizie, quest'ultima è comunque subordinata al rilascio dei relativi provvedimenti di assenso richiesti per il tipo di intervento configurato.

(25) Con riferimento a particolari tipologie edilizie locali, si ritiene che gli strumenti urbanistici — a seguito di un'accurata valutazione delle potenzialità insediative dei diversi ambiti e dei loro caratteri ambientali — possano stabilire che per i fabbricati per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia di tipo B, oltre alle opere indicate nell'elenco, sono ammesse modeste modificazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture. In tal caso gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi devono individuare, con puntuali prescrizioni normative e cartografiche, fabbricati o ambiti per i quali si intendono ammettere tali

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI.

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.

E. FINITURE INTERNE (*tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi*).

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (*impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti ed impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi*).

nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili (26).

Per mutate esigenze distributive o d'uso, o al fine di conservare l'impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all'esterno dei fabbricati (27).

Valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni (28).

Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio (27) (29).

1.5 DEMOLIZIONE

Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante o di parti restanti il fabbricato.

Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all'entità degli interventi, al tipo di edifici su cui sono eseguite ed all'utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.

Qualora gli interventi di demolizione siano *preordinati alla costruzione di nuove opere o fabbricati*, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che deve essere valutato in modo unitario; in tal caso, la realizzazione dell'intervento nel suo insieme è subordinata al rilascio di un'unica *concessione*.

Viceversa gli interventi di *sola demolizione* che abbiano

carattere autonomo, in quanto non realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti ad *autorizzazione*, purché non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/1939 e 1497/1939.

Sull'istanza di autorizzazione si forma il silenzio-accoglimento qualora il Sindaco non si sia pronunciato entro 60 giorni dalla presentazione.

Si precisa infine che le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezzi interni), di restauro e risanamento conservativo (es.: eliminazione di superfetazioni) o di ristrutturazione (es.: traslazione di orizzontamenti) non costituiscono interventi a sé stanti e pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relative agli interventi di cui fanno parte.

trasformazioni e dettare specifiche norme e adeguati parametri edilizi. In particolare gli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi definiscono puntualmente il limite massimo dell'innalzamento delle quote di imposta delle coperture — che comunque non dovrà essere superiore a m. 1 — in relazione alle tipologie ricorrenti nei diversi ambiti.

(26) Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi definiscono i limiti dimensionali e le prescrizioni specifiche con riferimento alle tipologie edilizie, alle tecniche costruttive ricorrenti e alle destinazioni d'uso ammesse.

(27) Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi devono definire specifiche prescrizioni da osservare nella realizzazione dei collegamenti verticali e nell'installazione degli impianti tecnologici, anche in relazione a particolari caratteri ambientali, tipologici o costruttivi, escludendone, ad esempio, la realizzazione su fronti prospicienti spazi pubblici o d'uso pubblico. Dovranno inoltre essere dettate norme per il mantenimento dei caratteri compositivi dei prospetti.

(28) Con riferimento alle tipologie rurali, si ritiene che gli strumenti urbanistici — a seguito di un'accurata valutazione delle tipologie edilizie ricorrenti nei diversi ambiti, delle poten-

zialità insediative delle aree, nonché dei caratteri ambientali del contesto — possano stabilire che per i fabbricati rurali per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia di tipo B, oltre alle opere indicate nell'elenco, è ammesso il recupero di spazi coperti a carattere permanente, quali fienili e porticati, anche con la chiusura di detti spazi, mantenendone però gli elementi costruttivi e strutturali. In tal caso gli strumenti e i regolamenti edilizi devono definire tali spazi e individuare, con puntuali prescrizioni normative e cartografiche, fabbricati o ambiti per i quali si intendono ammettere tali trasformazioni, dettando specifiche norme e adeguati parametri edilizi, analogamente a quanto previsto per la nuova edificazione.

(29) Non sono considerati gli interventi di sostituzione e di installazione in edifici a destinazione produttiva e commerciale di impianti strettamente connessi al processo produttivo — quali macchinari e apparecchiature — in quanto essi non sono sottoposti alle forme di controllo urbanistico ed edilizio.

Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di altre opere edilizie, quest'ultima è comunque subordinata al rilascio dei relativi provvedimenti di assenso richiesti per il tipo di intervento configurato.

2. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

Gli interventi di nuova edificazione comprendono sia la costruzione di *nuovi edifici o manufatti* su aree libere sia gli interventi volti ad *aumentare la volumetria* di edifici esistenti, mediante modificazioni di sagoma, altezza, volume e superficie utile. Quindi sono interventi di nuova edificazione sia quelli di *nuova costruzione* di edifici o manufatti sia quelli di *ampliamento* e di *sopraelevazione* di edifici esistenti.

Questi ultimi, pur essendo eseguiti su fabbricati esistenti, si differenziano dagli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio precedentemente trattati, in quanto determinano, in misura più rilevante, trasformazioni edilizie ed urbanistiche del contesto in cui sono collocati. Questi interventi infatti modificano i rapporti fra gli edifici e alterano i carichi urbanistici e le potenzialità insediative dell'area e, quindi, il fabbisogno di opere di urbanizzazione.

Per la realizzazione di interventi di nuova edificazione è necessario il rilascio della *concessione*.

Fanno eccezione gli interventi per opere costituenti pertinenze di edifici esistenti, per i quali, quando non siano relativi ad immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, è sufficiente il rilascio dell'*autorizzazione*, ovvero la formazione del silenzio-accoglimento sull'istanza, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 9/1982, convertito in legge n. 94/1982.

Inoltre, in applicazione dell'art. 8 del D.L. citato, anche sulle domande di concessione potrà formarsi il silenzio-accoglimento, nei casi e con le modalità in esso previste.

2.1 NUOVA COSTRUZIONE

Gli interventi di nuova costruzione consistono nella realizzazione di *nuovi edifici* (su aree inedificate) ovvero di *nuovi manufatti* (anche su aree edificate), da eseguirsi sia fuori terra che interrati, secondo le disposizioni legislative e le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Si configurano come interventi di nuova costruzione anche le *ricostruzioni* di fabbricati o di parti di essi, crollati o demoliti. Tali interventi quindi devono essere realizzati secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi relative alle nuove costruzioni. Qualora, per particolari esigenze costruttive, tipologiche o ambientali, si intendano ammettere interventi di ricostruzione non subordinati alle prescrizioni ed agli indici previsti dagli strumenti urbanistici (ad esempio interventi di ricostruzione da realizzare con gli stessi parametri tipologici e dimensionali dell'edificio preesistente, crollato o demolito) ciò deve essere puntualmente previsto e normato in sede di P.R.G. o di strumento urbanistico esecutivo.

2.2 AMPLIAMENTO

Gli interventi di nuova edificazione in ampliamento sono volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in senso orizzontale del fabbricato, ovvero la chiusura di spazi aperti esistenti all'interno della sagoma o la realizzazione di volumi interrati.

Gli ampliamenti sono eseguiti secondo gli indici e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché dei regolamenti edilizi, i quali individuano inoltre specifici caratteri dimensionali, architettonici o stilistici, secondo cui devono essere realizzate le opere.

2.3 SOPRAELEVAZIONE

Gli interventi di nuova edificazione in sopraelevazione sono volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in senso verticale del fabbricato.

Le sopraelevazioni sono eseguite secondo gli indici e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché dei regola-

menti edilizi, i quali individuano inoltre specifici caratteri dimensionali, architettonici o stilistici, secondo cui devono essere realizzate le opere.

3. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

Il mutamento della destinazione d'uso di immobili (aree od edifici, o parti di essi) costituisce un intervento di trasformazione urbanistico-edilizia, la cui attuazione, a norma dell'articolo 48, 1° comma, della L.R. n. 56/1977, è subordinata al rilascio di concessione.

Qualora la modificazione di destinazione d'uso si attui con l'esecuzione di opere edilizie, la richiesta di concessione per il mutamento di destinazione d'uso deve essere presentata congiuntamente alla domanda relativa al tipo di intervento edilizio.

La Giunta Regionale provvederà, con successiva circolare, all'emanazione di criteri per la classificazione delle destinazioni d'uso, per la loro attribuzione ad aree ed edifici negli strumenti urbanistici, nonché per l'accertamento delle destinazioni in atto.

- *Modalità di applicazione delle disposizioni della circolare in rapporto alle diverse situazioni normative ed urbanistiche dei Comuni.*

Le definizioni dei tipi di intervento contenute nella circolare, oltre ad essere di indirizzo per la formazione dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici, sono immediatamente applicabili ai fini del rilascio di concessioni o autorizzazioni.

Le modalità di applicazione, tuttavia, sono necessariamente diverse, in relazione alle varie situazioni normative e urbanistiche. Le indicazioni che seguono sono volte a chiarire l'applicazione delle definizioni dei tipi di intervento contenute nella circolare e a precisare con quali provvedimenti i Comuni possono recepire tali definizioni nei propri strumenti urbanistici ed edilizi.

Si ritiene comunque opportuno anticipare che nei Comuni dotati di P.R.G. ovvero di strumento urbanistico esecutivo, approvati ai sensi dei Titoli III e V della L.R. n. 56/77, nelle cui norme di attuazione siano contenute precisazioni, conformi alle definizioni di cui all'art. 13, relative agli interventi edilizi ed alle opere consentite per ognuno dei tipi di intervento, continuano ad applicarsi tali specificazioni. Si è ritenuto, infatti, che tali prescrizioni, di norma congruenti con quelle contenute nella circolare, costituiscano - in quanto riferite a puntuali prescrizioni topografiche - specifiche scelte comunali relative a singoli edifici o ambiti.

Inoltre, in tutti i Comuni dotati di strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi devono essere osservate, in sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni, eventuali specifiche prescrizioni relative agli interventi urbanistici ed edilizi, purché esse risultino conformi ai contenuti della circolare.

È opportuno, infine, considerare quei casi in cui è demandato ai Comuni di valutare l'esigenza di prevedere negli strumenti urbanistici la realizzazione di specifici interventi edilizi. Si tratta dei seguenti interventi: la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni, nell'ambito della ristrutturazione edilizia di tipo A; la chiusura di spazi coperti di modesta entità, quali logge e verande, e l'innalzamento delle quote di imposta delle coperture ovvero la chiusura di fienili e porticati rurali, correlati rispettivamente ad interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B.

Si precisa, quindi, che la realizzazione di tali interventi è già ora consentita se negli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G. o P.d.F.) vi siano norme che, per edifici o ambiti, li prevedano espressamente. Per contro, è evidente che tali interventi non sono consentiti nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti.

a. Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti.

Le definizioni dei tipi di intervento contenute nella circolare devono essere applicate ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni per gli interventi previsti dall'art. 85, 1° comma, della L.R. n. 56/77. Si precisa che a norma dell'art. 13, 5° comma, devono comunque essere osservate le ulteriori prescrizioni contenute nel citato art. 85, 1° comma, lett. a) e b).

Sino all'adozione del nuovo regolamento edilizio, tali Comuni possono inserire le definizioni dei tipi di intervento nei P.R.G. formati ai sensi della L.R. n. 56/77.

b. Comuni dotati di P.R.G. o di P.d.F. approvati precedentemente al D.M. n. 1444/1968.

Le definizioni dei tipi di intervento contenute nella circolare devono essere applicate ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni per gli interventi previsti dallo strumento urbanistico e da due varianti.

In assenza del primo o del secondo programma pluriennale di attuazione, approvato ai sensi dell'art. 83 della L.R. n. 56/77, dovendosi applicare le limitazioni all'attività costruttiva di cui all'art. 85, 1° comma, della stessa legge, si richiama quanto precisato al precedente punto a., per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti. Si richiama, altresì, quanto disposto dal 2° comma del citato art. 85.

Sino all'adozione del P.R.G. formato ai sensi della L.R. n. 56/77 o del nuovo regolamento edilizio, tali Comuni possono inserire le definizioni dei tipi di intervento nelle varianti specifiche di cui al citato art. 83. Tale opportunità è da valutare anche con riferimento alle prescrizioni dell'art. 83, 4° comma, in ordine alla facoltà di formare i Piani di Recupero - riferita ai soli Comuni dotati di P.d.F. - e dell'art. 91/quinquies, lett. a), della L.R. n. 56/77, relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia.

c. Comuni dotati di P.R.G. o di P.d.F. approvati successivamente al D.M. n. 1444/1968.

Si ricorda che sono compresi in questa fattispecie anche i Comuni dotati di P.R.G. o di P.d.F. approvati ai sensi dell'art. 90 della L.R. n. 56/77.

Le definizioni dei tipi di intervento contenute nella circolare devono essere applicate ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni per gli interventi previsti dallo strumento urbanistico e da sue varianti.

Sino all'adozione del P.R.G. formato ai sensi della L.R. n. 56/77 o del nuovo regolamento edilizio, le definizioni dei tipi di intervento possono essere inserite nelle varianti specifiche che i Comuni ritengano opportuno adottare ai sensi dell'art. 83, 3° comma, della L.R. n. 56/77. Tale opportunità è da valutare anche con riferimento alle prescrizioni dell'art. 83, 4° comma, in ordine alla facoltà di formare i Piani di Recupero - riferita ai soli Comuni dotati di P.d.F. - e dell'art. 91/quinquies, lett. a), della L.R. n. 56/77, relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia.

d. Comuni dotati di P.R.G. approvati ai sensi del Titolo III ovvero di strumenti urbanistici esecutivi approvati ai sensi del Titolo V della L.R. n. 56/77.

Le definizioni dei tipi di intervento contenute nella circolare devono essere applicate ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni per gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici.

Tuttavia, come già precisato, quando nel P.R.G. ovvero nello strumento urbanistico esecutivo, approvati ai sensi dei Titoli III e V della L.R. n. 56/77, siano contenute articolazioni dei tipi di intervento e precisazioni relative agli interventi edilizi e alle opere consentite per ciascuno di essi, conformi alle definizioni di cui all'art. 13, tali specificazioni

continuano ad applicarsi. Ciò in quanto esse sono state definite con riferimento alle caratteristiche del patrimonio edilizio locale e alle relative modalità di intervento valutate e decise dal Comune. Pertanto in questi casi, al fine di evitare che risultino in qualche misura alterate le previsioni degli strumenti urbanistici, i contenuti della circolare si applicano facendo salve le suddette specificazioni normative.

Nei Comuni dotati di P.R.G. approvati ai sensi della L.R. n. 56/77, le definizioni dei tipi di intervento contenute nella circolare devono essere recepite dai nuovi regolamenti edilizi, integrate dalle specificazioni necessarie ad adeguarle alle realtà locali. In tale occasione i Comuni valuteranno la coerenza delle nuove definizioni dei tipi di intervento con i contenuti normativi e cartografici degli strumenti urbanistici; qualora rilevino contrasti, si renderà necessario ricorrere ad una variante allo strumento urbanistico per renderne coerenti i contenuti con quelli del regolamento edilizio. È opportuno che detta variante sia adottata contemporaneamente al regolamento edilizio, al fine di assicurare il coordinamento tra i contenuti dei due strumenti.

Si intende che anche prima dell'adozione del nuovo regolamento edilizio, i Comuni, qualora lo ritengano necessario, potranno adottare una variante al P.R.G. vigente, per integrare o modificare le definizioni normative, adeguandole ai contenuti della circolare, e per individuare topograficamente, con precise indicazioni cartografiche, i tipi di intervento.

COMUNICATI

Comunicato del Comitato di Controllo sugli Atti degli Enti locali - Sezione di Alessandria Calendario sedute

Si comunica che questo Comitato nella seduta del 19 aprile 1984, con decisione n. 15333, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale n. 42 del 18 agosto 1976, ha stabilito il calendario delle sedute da effettuarsi nel mese di maggio 1984.

Si precisano di seguito i giorni fissati per le adunanze del Collegio nel suddetto mese:

mercoledì 2, giovedì 3, lunedì 7, martedì, mercoledì 9, giovedì 10, lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17, lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31.

Le sedute avranno luogo, a termini del succitato articolo di legge, durante l'orario d'ufficio con inizio alle ore 11,30.

Comunicato del Comitato di Controllo sugli Atti degli Enti locali - Sezione di Novara Calendario adunanze mese di maggio 1984

Si comunica che questa Sezione, in seduta del 26 aprile 1984, atti n. 7 in ottemperanza all'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, ha stabilito il calendario delle proprie adunanze da effettuarsi nel mese di maggio 1984, durante l'orario d'ufficio e con inizio alle ore 8,30.

Al riguardo si precisa che, per le adunanze ordinarie, sono stati fissati i giorni di martedì 8, 15, 22, 29 e di giovedì 3, 10, 17, 24, 31; e, per quelle straordinarie, i giorni di lunedì 7, 14, 21, 28 e di venerdì 4, 11, 18, 25.